



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 150 dd. 20-12-2019

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti – approvazione tariffe per l’anno 2020.

Il giorno **20-12-2019** alle ore 08:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Assente Giustificato
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
PAOLI SERGIO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 19.12.2019;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria in data 20.12.2019;

premesso che la legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

viste le deliberazioni consiliari n. 3 e 4 del 03.03.2015, con le quali è stata istituita l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.M.U.P. e T.A.S.I., mentre rimane invariata la disciplina della T.A.R.I.;

considerato che il Comune di Pergine Valsugana da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e ss.mm.ii.;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 sarà regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

atteso che la Giunta provinciale, in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.P. 5/1998 *“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”* e ss.mm. ha competenza in ordine all'approvazione del modello tariffario relativo alla cosiddetta tariffa di igiene ambientale;

rilevato infatti che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 2267 del 19.10.2007, n. 3302 del 19.12.2008, n. 2540 del 23.10.2009, n. 2686 del 26.11.2010, n. 2889 del 23.12.2011, n. 2598 del 30.11.2012, n. 2805 del 30.12.2013 e da ultimo con deliberazione n. 2249 del 15.12.2014 *“Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dal 01.01.2015, della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche”*, assunta d'Intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, è stato adottato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 8 L.P. 14 aprile 1998, n. 5, il quale cessa i propri effetti il giorno 31 dicembre 2019;

ritenuto opportuno adottare, in via transitoria, il *“regolamento tariffario provinciale”*, come individuato al precedente paragrafo, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria *“chi inquina paga”*;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26.02.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 60 del 25.11.2014, n. 41 del 29.11.2016, n. 39 del 25.10.2017 e n. 35 del 30.10.2018;

rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al budget 2020, nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei

Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 17.12.2019 e la proposta tariffaria acquisiti al protocollo comunale n. 20190050733 del 19.12.2019;

preso atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, redatto da AMNU S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l'esercizio del controllo analogo della società AMNU S.p.A. con verbale n. 3 di data 17.12.2019;

considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2020 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.044.667,49	569.613,92
Costi variabili (€)	2.153.490,00	0,00
Totale (€)	6.198.157,49	569.613,92

considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

rilevato che l'art. 14 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, prevede al comma 1, lett. c) che il Comune si sostituisca nel pagamento della tariffa nel caso di manifestazioni di carattere socio – culturale patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;

ritenuto pertanto di individuare tali manifestazioni;

visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

visto il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26.02.2014, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. n. 60 del 25.11.2014, n. 41 del 29.11.2016, n. 39 del 25.10.2017 e n. 35 del 30.10.2018;

visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 54 dd. 06.12.2011 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale e n. 43 del 29.11.2017;

visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

vista la deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.ii.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 3 del 09.01.2019: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), della Nota integrativa e del Piano degli indicatori." e successive modificazioni alla stessa;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto del Budget 2020 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposto da AMNU S.p.A., allegato dimesso agli atti;
2. di approvare per l'anno 2020 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,083 Euro/litro**

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale **0,005 Euro/litro**

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	Quota Fissa	Quota spazzamento	Tariffa 2020
Componenti 1	27,93	15,81	43,74
Componenti 2	50,28	28,45	78,73
Componenti 3	64,25	36,36	100,61
Componenti 4	83,80	47,42	131,22
Componenti 5	100,56	56,91	157,47
Componenti 6	114,53	64,81	179,34

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Categoria	Quota Fissa	Quota Spazzamento	Tariffa 2020
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4891	0,2936	0,7827
02.Cinematografi e Teatri	0,3139	0,1884	0,5023
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4380	0,2629	0,7009
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,6424	0,3856	1,0280
05.Stabilimenti Balneari	0,4672	0,2804	0,7476

06.Esposizioni, Autosaloni	0,3723	0,2235	0,5958
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,1972	0,7186	1,9158
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,7884	0,4733	1,2617
09.Case di Cura e Riposo	0,9125	0,5478	1,4603
10.Ospedali	0,9417	0,5653	1,5070
11.Uffici, Agenzie, Studi Professionali	1,1096	0,6661	1,7757
12.Banche e Istituti di Credito	0,4453	0,2673	0,7126
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,0293	0,6179	1,6472
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,3140	0,7888	2,1028
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,6059	0,3637	0,9696
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,2994	0,7800	2,0794
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,0804	0,6485	1,7289
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,7519	0,4513	1,2032
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,0293	0,6179	1,6472
20.Attività Industriali con Capannoni Produzione	0,6716	0,4031	1,0747
21.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,7957	0,4776	1,2733
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric	7,0299	4,2199	11,2498
23.Mense, Birrerie, Amburgherie	5,5699	3,3435	8,9134
24.Bar, Caffè, Pasticcerie	4,5917	2,7563	7,3480
25.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,0148	1,2094	3,2242
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	1,9053	1,1437	3,0490
27.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	8,2417	4,9473	13,1890
28.Ipermercati generi misti	2,0002	1,2007	3,2009
29.Banchi Mercato generi alimentari	5,0516	3,0323	8,0839
30.Discoteche, Night Club	1,3943	0,8370	2,2313

3. di approvare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di € **0,239** al litro, oltre ad I.V.A. 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di confermare in 20 litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza come previsto all'art. 20, comma 2;
4. di confermare per l'anno 2020 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € **0,015** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2020 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € **0,026** al litro + I.V.A. 10%;

6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
7. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in **80** il numero minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato per persona da addebitare a ciascuna utenza;
8. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in **12** il numero minimo annuo di svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) da addebitare a ciascuna utenza; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato un contenitore da 80 litri;
9. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in **€ 5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in **€ 2,5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. di individuare, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), per quali manifestazioni socio – culturali il Comune di Pergine Valsugana si sostituirà nel pagamento della tariffa:
 - Festa dei Portoni;
 - Pedalata per la Vita;
 - La Notte Blu;
 - Festa della Zucca e del Miele;
 - Festa Patronale;
 - Ritiro Rugby;
 - Feste Medioevali;
 - Carnevale di Pergine;
 - Oztoberfest.
11. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di **€ 75,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
12. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del Regolamento succitato, la sostituzione da parte del Comune fino ad un massimo di **€ 108,00** per prestazioni fornite dall'Ente Gestore inerenti alla raccolta dei rifiuti per ogni manifestazione socio – culturale o avvenimenti aventi i requisiti,

- al fine di incentivare la raccolta differenziata;
13. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune alle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con almeno due figli minori di cui uno con età inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini) nella misura fissa di € **30,00** all'anno;
 14. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ad AMNU S.p.A.;
 15. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- F.to Roberto Oss Emer



Il Segretario Generale
- F.to Giuseppe Dolzani -